BRIEVE NOTA

DIFATTO E RAGIONI

P E R

La Venerabile Sagrestia della Chiesa della Casa Professa del Giesù nuovo

CONTRO

Li magnif. D. Filippo, D. Giambattista, e D. Nicola Vecchi

Da proponersi avanti l'Illustrisimo, e Reverendiss. Monsignor Nunzio

A Relazione del Reveren dissimo Sig.
Uditore Riozzi.



Scrivano Cherico Antonio Massa.

•

That the state of the state of

J. M. J.



Vendo risoluto D. Domenico del Vecchio assieme con D. Marco suo fratello germano, sigli del Dottor D. Giovambattista, e D. Caterina Grafso, farsi Religiosi nella Venerabile Congregazione Celestina; quindi sit che al primo di Febraro dell'anno 1668, per mano di Notar Giovanni di Grisi di Napoli, secero ampia e general rinuncia di tutti i loro beni presenti, e suturi a benesicio del Dottor D. Francescantonio, e Dottor D. Gennaro, e D. Nicola Vecchi di lo-

ponderselli, colla riserba di annui duc. 30. per ciascheduno da corrisponderselli dalli detti tre loro fratelli donatari, ogni d'uno pro rata durante la vita di essi donanti, e con l'espressa dichiarazione, e condizione, che in detto istromento si legge: Conditione tamen expressa, sub qua intelligatur fasta prasens renunciatio, et donatio, nec aliter, nec alio modo, protestatione pramissa etc. quod ubi quandocumque in futurum non sequeretur (quod Deus evertat) professio supradistorum Marci, et Dominici, vel alterius ipsorum in Religione pradista ob aliquibus indispositionibus, insirmitatibus, vel causis quibuseumque, pro quibus permanere non possent in Religione, et exilla exirent, tali casu prasens renunciatio, et donatio respectu exeuntis babeatur pro non fasta, et tali casu remuneant ei sirma omnia ejus jura, et astiones consequendi bona bareditatis etc. sol.

Dopo di che a f. Ottobre di detto anno per mano di Notar Giovan Domenico Pugliello di Sulmona essi D. Marco, e D. Domenico secero ampia, e general Procura in persona delli riferiti D. Francesco, Gennaro, e Nicola loro fratelli, affine di ricercare il disbrigo del decreto

del preambolo ex testamento del comune loro padre.

E proseguendo la dimora nel Noviziato della Religion Celestina li prefati D.Domenico col nome di P. D. Giovambattista, e D. Marco col
nome di P.D.Matteo; A 20. del mese di Febrajo dell' anno 1669, per
man del riserito Notar Puglielli, rivocando la prima donazione, seu
rinuncia fatta a primo Febrajo 1668.per mano di Notar Grisi in beneficio così del Dottor Francescantonio, come del Dottor Gennaro, e
Nicola; donorno di nuovo, e rinunciorno in benessicio del solo Dottor
Francesco Antonio tutti, e qualsivogliono loro beni presenti, e su
turi, perche aveano già deliberato, e risoluto lasciare il mondo, e
prosessare la Regola Celestina, et ibi Deoservire, Sivitam sinire in
es, con espressa riserva, e condizione, che da detto loro donatario se
l'avesser dovuto pagare fra sei mesi ducati so. ad esso P.D.Gianbattista, e ducati 30. ad esso P.D.Matteo, c poi in avvenire avesse dovu-

to corrispondere ogni anno ad esso P.D. Giambattstà ducati 36., ed ad esso P.D. Matteo duc. 30., e questi durante la loro vita, e mancando da detti pagamenti per pu'anno si riputasse comessata non susse satta detta rinuncia, e donazione; riservandosi essi donanti la sacoltà di disponere: come più chiaramente si legge da detta rinuncia fol. 3. verum quod in desestu solutionis per annum, habeatur pro non fasta presens renunciatio, seu donatio; Sc., S pradisti D. Joannes Baptista, S D. Matthaus nunc pro tune remaneant, in pleno jure, S potessate disponendi, S ad tale essestum speciali pasto. S conditione possint, S valeant tune, S quandacumque non fastis integrè distis solutionibus, liberè disponere. E con tale espressa riserva, e conditione prosessione prosessione ambedue essi fratelli nell'inglita Congregazion Celettina.

D. Nicola Vecchio, della di cui eredità a's. Aprile 1680. mediante decreto di Preambolo, furno dichiarati eredi così esso Dottor France-scantonio, come il Dott Gennaro Vecchi, stante repudiationa Catherina Grasso eorum matris, ET RENUNCIATIONE, ET PROFESSIONE D. MATTHÆI, ET D. JOANNIS BAPTISTÆ

VECCHI fol.

Ed a'9. dello stesso messe d'Aprile dell'anno stesso mediante altro decreto di Vicaria essi D. Francescantonio, e Gennaro surno dichiarati eredi delle porzioni paterne spettantino a detti PP. D. Matteo, e D. Giovambattista in virtù della sostituzione reciproca, e sedecommesso istituito dal comun loro padre, stante detta Prosessione, senza riserva delle legitime spettantino ad essi Padri D. Matteo, e D. Giambattista, come sigli, e per essi al Dott. D. Francescantonio tantum in virtù della sudetta seconda rinuncia, e donazione, fol. eod.

Ma non potendo più vivere il P. D. Gianbattista nella riserita Religion Celestina, li convenne da quella uscire nel mese di Febraro del 1680. fol.28., e ritornato al Secolo col primo nome di D. Domenico, esiggè per tutto li 25. Giugno 1680. dal Dott. Francescantonio suo stratello il suo vitalizio d'annui ducati 36. riserbatosi in renunciatione, come altresi dal medemo esatto aveva li ducati 50. anche pro una vice tantum riservatisi.

Qual vitalizio, non gli su continuato a pagare da detto Dottor Franceicantonio, perche già era uscito dalla Religione, e per conseguenza si era già verificata la condizione apposta nella donazione, seu rinuncia, colla quale era stata satta la medema, come esso Dott. Francescantonio lo continuò a pagare al P. D. Matteo, che nella Religione era, rimasto, a chi lo pagò mentre visse.

A'14. Febraro 1701. venuta a morte D. Caterina Grasso comune madre, questa nel suo ultimo testamento stipulato in casa di detto Dottor Francescantonio suo siglio, ove abitava, e col conseglio, e presenza del medesimo, per gli atti del Notar Domenico Cavallo di Napoli; istiauì suoi eredi universali così esso Dott. Francescantonio, come il Dot-

tor D.Gennaro, e D.Domenico Vecchi suoi sigli, ognuno pro equali parte, et portione, facendo in quella anche un prelegato, ed alcuno savorevoli dichiarazioni a prò di esso Dottor Francescantonio,

come il tutto si ravvisa dalla lettura di esso testamento fol.

Passata con tal disposizione all'altra vita essa D. Caterina, comparve nella G.C. della Vic. il Rev. D. Domenico, ed in virtu dell'anzidetto testamento a'29. Ottobre 1701. su dichiarato figlio, ed erede protertia parte dell'eredità della madre, e come tale si sece intestare la terza parte del capitale di duc. 2001. sistente sopra l'Arrendameto dell'oglio, e sapone, che si a le sue doti ebbe la riserita D. Caterina sua madre, una colla terza parte de'ssrutti maturati sin'al giorno della di lei morte, si stentino nel Banco di S. Maria del Popolo, e maturandi in avvenire, e nel decreto così di Preambolo, come nel mandato dell'intesta zione pro tertia parte di detto capitale dalla G.C. della Vic. su apposta la solita clausola salvo jare cujustibet sol. 8.

E finalmente in virtù di detto testamento materno a' 16. Gennaro dell' anno 1702 comparve in esta G.C.il Dottor Gennaro del Vecchio, altro coerede, e con altro decreto sù dichiarata erede di detta D. Caterina per l'altra terza parte, e con altro mandato li sù intestata la terza parte del riserito capitale una cum frustibus, quale poi a'27. di detto mese di Gennaro vendè a D. Antonio Zuzaro mediante Istro-

mento stipolato per Notar Vincenzo Bottigliero di Napoli.

E successivamente sacendo uso di detto testamento materno, esso D. Francescantonio comparve in detta G.C. a'18. Agosto 1718., e domando la spedizione del Preambolo per l'altra terza parte di detto capitale una cum frusibus, che immediatamente ottenne. Come pure in seguela dell'enunciato testamento domando il presegato a suo benesicio satto, ed a' 17. Novembre di detto anno 1718. con altro decreto di essa G.C. si sece à conto di quelio intestare un capitale di ducati 100. colla sua annualità di ducati 5. spettante all'eredità sudetta, che sava impiegato col Sagro Monte della Pietà.

Eseguitasi con tali atti la disposizione materna senza contradizione alcuna per parte de' coeredi, Possedè il Rev. D.Domenico Vecchio il capitale di duc. 666.66., terza parte dell'intiero capitale di duc. 20001. rimasto nell'eredità materna, con esigerne, e percepirne pacificamente, e senza opposizione alcuna degli astri due suoi fratelli coeredi, la terza parte della sua annualità importante annui duc. 46. 66. e questo per fino all'anno 1704. allora quando per suoi urgenti bisogni detto capitale colla sua annualità vende,e distrasse in beneficio di Giu. seppe Jannoccaro mediante publico sitromento di vendita stipulato a 22. Febraro di detto anno 1704. per gli atti del su Notar Giuseppe Severino di Napoli. A tenor di qual vendita con mandato della G.C. della Vic. spedito presso lo Scrivano Paolo Bambace, su detto capitale di duc. 666, 66 scolla sua annualità intestato, e descritto in faccia, e credito di d.Jannoccaro, ut fol. 17. fenza che ad un tal atto si susse. contradetto per parte del Dottor Francescantonio, e Gennaro del Vecchi.

л, я

A 13



A 13. Marzo di detto anno 1704. esso Giuseppe Jannoccaro retrovende detto capitale di duc. 666.66. colla sua annualità di duc. 46.66. al Rev. D. Giambattista Candido, il quale ne pagò l'intiera valuta, cioè duc. 486.66. per lo Banco dello Spirito Santo, e'l di più sino alla summa di duc. 666.66. in contanti fol.75. Quale ricompra da esso Candido statta pravia cessione jaris luendi della Reg. Corte, e ne surono le dovute cautele stipulate per mano del sù Notar Pietro Colacino, Notar della Regia Corte. Ed attenta detta ricompra, e pagamento dell' intiero prezzo pravia cessione juris luendi, con mandato della G.C. della Vic. sù intestato d. capitale di duc. 666.66. colla sua annualità di ducati 46.66. al detto Rev. D. Giovambattista Candido colla solita clausola salvo jure cui unibet sol. 17.

Passato così il capitale sudetto colla sua annualità nel pieno dominio del riserito D. Giambattista Candido, questo pacificamente lo godè, e si esiggè i frutti nemine penitus discrepante sino all' anno 1707. Allora quando ridotto all'estremo del viver suo à 23. Agosto 1707. nel suo ultimo testamento stipulato per gli atti di Notar Aniello Gaetano de Rinaldo di Napoli legò detto capitale, e sua annualità alla Venerabil Sagrestia della Chiesa della Casa professa del Giesa nuovo, lasciandolo per sondo di una Cappellania perpetua col peso di una Messa il giorno da celebrarsi nell' Altare magiore dell'Immacolata Concezione, alla quale celebrazion di Messa, e godimento di Cappellania perpetua chiamò, e predilesse li figli del su Gerolamo Candido suo fratello germano, ed in mancanza di questi, trasserì la facoltà di provedere al R. P. Preposito pro sempore di detta Casa Professa.

A tenore del sudetto Legato sù intestato detto capitele di duc. 666. 66. colla sua annualità di duc. 46.66. alla Venerabil Sagressia di d. Casa Prosessa, e per essa il Rev. Cappellano pro tempore con mandato della G.C. della Vicaria colla solita clausola salvo jure cujustibet sol. 17.

ulaus.ad 19.

In virtu di detta intestazione seguita a 5. Decembre 1707, ha goduto, e gode essa Venerabile Sagrestia il presato capitale, e sua annualità, e per essa quella ha perceputo, e percepe il Rev. D. Liborio Palomba Cappellano destinato, e prescelto per la celebrazione delle Messe. quando a 28. Luglio 1738. comparvero nel Rev. Tribunale della Nunziatura li mag. D. Filippo, e Giovambattista juniore, e D. Nicola juniore figli, ed eredi ab intestato del su Dottor Francescantonio Vecchi loro padre, e pretesero in nirtù dell'enunciato istromento di donazione, seu rinuncia fatta a beneficio del detto loro padre da detto D. Domenico loro zio a 20. Febraro 1669: doversi rilasciare a loro beneficio il sudctto capitale di ducati.666. 66. colla sua annualità di duc.46. 66. una cum fruccioni sino a quel tempo percetti fol.1., sopra qual pretensione impartitosi termine ordinario, trovasi al presente quello compilato col solo Rev. Padre Preposito di detta Venerabile Casa Professa, senza sentirsi l'attuale Rev. Cappellano, ne gli eredi del sù D. Geronimo Candido principali interessati, anzicche

questi surono ammessi al giudizio, e poi non surono intestifoli. 42.668. Premessa dunque la sudetta narrativa di satto, incumbe a noi, che debolmente sacciamo le parti di detta Venerabile Sagrestia, far conoscere quanto strana sia la petizione delli magnis fratelli di Vecchio, e che a questi non competa ragione alcuna sopra d.capitale, e sua annualità.

E per dissimpegnarci dall'intrapreso assumo, colia dovuta distinzione stimiamo prender norma, e consiglio dal disposto della l. unic. C. de alienat. judic. mutandi eausn fasta, ubi gloss. verb. possideat, e dalle l. officium 9. e l. qui restituere 68. ff. de rei vindicat., e da quanto registrò Giovan Fabro nel S. omnium instit. de astionib. n. 10. dalle qualla leggi chiaramente si definisce, che nel giudizio di reivindicazione abbia precisa necessità l'Attore di comprovare, che egli legitimamente ri tenga il dominio della roba, che ricerca doverseli rilasciare, e che la medesima si possegga da colui, che è stato convenuto in judicio: imprendendono a dimostrare per primo.

Che giamal i magnifici fratelli de Vecchi, com'eredi di Francescantonio loro Padre, siano stati, ne siano padroni della roba, che oggi voglio-

no vindicare. Per secondo

Che il Giudizio compilato debba riputarsi notoriamente nulio, per non essersi proseguito contro il Cappellano, ch'è il principale interessato, e quasi possessore di d.capitale, percependone i frutti, e per essersi commesse moltissime nullità, che partitamente in tal luogo ci darem carico esaminare,

CAPO I.

Che giamai i magnifici fratelli de Vecchi, com'eredi di Francescantonio loro padre, siano stati, ne siano padroni della roba, che oggi vogliono vendicare.

On tiene altro appoggio di pruova l'intenzion degli Attori sù del punto, ehe presso di loro oggi giorno persista il dominio della partita d'arrendamenti, che pretendono vindicare, se non se l'istromento di renuncia intuita Religionis satta dal qu. D. Domenico del Vecchio a benesicio del qu. Francescantonio suo fratello, sicche ove ci riuscisse sar divedere quanto il medemo sia nullo, ed insussistente, converrà, che ruini ad un punto tutto lo specioso ediscio de' nostri Contradittori, ed a tale oggetto entrandono noi al disame di detto istromento, anche sull'idea per ora, che il medesimo nel suo essere sia valido, e sossistente i pure troveremo, che per le circostanze di fatto, che son sussessi dell'intutto sia il medesimo inabile a dar titolo di dominio a i nostri Conttadittori.

E no



E nel vero si rifletta per primo, che nell'anzidetto illromento si loggie con sormole chiare, e patenti, che la causa finale, per cui s'indusse D. Domenico a rinunciare, e donare, si su il pensiere della Religione. e della permanenza in quella servendo a Dio per insino alla morre (sono le fire parole) Religionem ingredi, ibique, Deo deserviendo, vitum finire. Se dunque una tal causa finale si scorge dell' intutto svanita nel nostro caso coll'egresso di D. Domenico dalla Religione . Come puofi con ferena fronte affermare, che sia valida la donazione nel punto stesso, che si dice mancata la causa, per cui s'indusse a donare? E ci giova a tal proposito di ricordare quel tanto, che da'nostri DD. coll'appoggio di chiarissime legasi disposizioni è stato insegnato in termini più ristretti di quelli del caso presente: In renunciationibus su bintelligitur tucita conditio de permanendo in Religione, que cum tradium successionm continent, successionm implementum requirit; Is take implemento cessante, dicendam est assum corruere, tambum defect a conditione, seu cousa, così Molfesso al cons. 1. vol. 1. ex l. si ante ff. si servitus vindicetur, & I. si quis ita legaverit ff. de condition. & demonstr., e da Angelo al cons. 34. nu. 9. Anzi nel punto preciso di mancanza della causa finale, per cui taluno s'indusse a disponere, insegnorono lo stesso Afflitto nella det. 127. num.2. Alexand. sons. 46. nom.y. vol.1. Marant. tom.1. resp.15. num. 13, ex Bald. in l. demonstratto 17. S.quod autem n. 13. ff. de condit. & demonstr.

Edall'anzidetto principio dedussero i nostri DD. un' altra conclusione, che quantunque in tali donazioni, e rinuncie vi susse appesto il patto di non rivocarla, se bene uscisse dalla Religione, un tal patto sia dell'intutto riprovato per legge, e contrario alia mente del donante, il quale ingrediens Monasterium, numquam de egressu putat, sed in illeusque ad ultimum vita permonere Soccin. cons. 183. num. 3. lib.2. Es sic decisum per Rot. Rom. resert Gratianus cap.96. num.5.

Ne vale il-dirli, che a tenore del disposto del Concilio Trid. sell. 25, cap. 16.de Regulu.la causa finale di sì fatte donazioni debba intenderti pienamente adempita secuta professione, e che sola emissione profes sionis verificetur, mentre trafasciandomo molte altre risposte, stimiamo soltanto avvalerci della distinzione escogitata da Bottiglier. theorem. 73. num.10. ubi sic oritar dicendum, conditionem illam subintellectam per Tridentinum de professione emittenda jolum posse verificari in renunc atione hareditatis delute; at qualita, sed in quarenda, & proprie in illa, que effectum sortitur post professionem, subuuditum illum intellectu cessare, quontam professio jam facta fuit, igitur in deferenda post professionem ressat intellectus Tridentini, & sola mens, as Voluntas renunciantis inspicienda erit, qua attenta probabiliter dici potest non suisse suctam renunciationem, si talis casus fuerit cogitatus, eò mogis QUANDO DEFERTUR MUTATO STATU. In maniera tale che attenta la sudetta distinzione, da qualunque aspetto rimirali, rimane salva la nostra ragione, poiche trattasi nel nostro caso di eredità delata ex testamento post professionem, & post egressum, come in appresso diremo.

Ed oltre acciò si ristetta di vantaggio, che nella stessa allegata donazione leggesi espressa la condizione, che la medesima avesse dovuto aver sua fermezza sin quando susse stato puntual il donatario a corrisponderli il vitalizio riserbatosi, altrimente in mancanza di un tai pagamento per un'anno si susse riputata la medema rinuncia estinta, ed abolita ipso fasso, e riserbata la facoltà al donante di poterne disponere a suo bell'agio, fol.5.

Posto ciò, non avendono gli Attori compruovato, a'quali per necessità incumbeva, (dum agenti incumbit onus probandi) che abbia il di loro padre donatario adempita la condizione con la paga del vitalizio per quanto visse il donante; forza è d'affermare, che in niuna guisa sia capace l'anzidetta donazione di avvalorare col titolo di dominio

Pintenzion degli Attori.

E questo molto più è da riputarsi per incontrovertibile, se si considera, che la Venerabile Sagrestia in vestendosi di quel carico, che non avea, ha dimostrato, che non già per quanto visse il detto D. Domenico, ma bensì per insino all'anno 1680., nel qual tempo egli usci dalla Religione, abbia il quondam Dott. Francescantonio pagato il sudetto vitalizio, come raccogliesi da una istanza presentata nella G. C. della Vic per parte dello stesso Dottor Francescantonio nell'anno 1720, sin cui richiese astringersi il Dottor Gennaro suo fratello a rimborzarli la metà delli vitalizi pagati al detto D. Domenico per tutto detto anno 1680, ut sol.

Sicche costando già la mancanza della condizione coll'attrasso di detto vitalizio, non vi può esser dubbio per la mancanza della rinuncia; mentre desiciente conditione desicit astas, l. demonstratio in sin. sf. de

condic., & demonstrat.

Ne al presente li nostri Contradittori sono in istato di oppugnare una tal verità, la quale su avuta per vera dal qu. Dott. Francescantonio loro padre, che conoscendo già estinta la condizione per egressum a Religione, percio appostatamente volle attrassare la paga del vitalizio riguardo a D.Domenico, e continuò la contribuzione dell'altro vitalizio à benesicio del P.D.Matteo, che persistè, mentre visse nella

Religione, come si raccoglie da detta istanza fol.eod.

E se pure da noi si volesse usare aggevolezza ai nostri Contradittori con concedere per valida la sudetta donazione; Nello sesso i medesimi usando della stessa buona sede, devono riputarsi debitori dell'eredità del qu.D.Domenico donante in tante annate di vitalizi a ragione di ducati 36. l'anno, per quante ne decorsero dall'anno 1630. sin'a quel tempo in cui visse il mentovato D.Domenico, una con l'interessi, in maniera tale che volendono di presente gli Attori reivindicare la sudetta partita; devon brevi manu pagare a benesicio della Casa Prosessa ex juribus dell'eredità di detto D.Domenico, che gl'è tenuta d'evizzione tutta quella somma, a cui ascendono le sudette annate di vitalizi attrassate, somma assai più esorbitante del valore intrinseco di detta partita: se di tanto son essi contenti, ben siamo contenti

ancor noi di soccumbere nel presente giudizio.

Ma ceffino pure tutte le sudette rissessioni, nondimeno, neppure può la ridetta rinuncia comprendere la partita dell' Arrendamento, ch' oggi giorno si controverte, poiche la medema partita pervenne al detto qu. D. Domenico ex bereditate matris testata, dopo esfere vissuto venti, e più anni da Chierico secolare, sapendesi benissimo, che quantofivoglia sia concepita ia rinuncia con termini amplissimi , e comprenda anche l'eredità deserende, giammai però può estendersi à quelle eredità, che si deseriranno ex testamento. Vagliaci in comprova di clò l'autorità del celebre de Marin.nel to.2.delle sue resoluzioni cap. 194. num. 3. ad 7. & ibi de Luc., ove fonda la massima ne' termini da noi riferiti, e lo stesso compraova Fabro nel suo Cod.lib.2. tit. 3.de pact.defin.23. Francesco Aretino cons.93.n.9., dove soggiunge di più , quod non valet renunciatio , per quam filia etiam cum juramente renunciat, ut non possit patri succedere ex testamento, quia impedir et liberam testandi facultatem in distam fili am renunciontem, Afflist.dec.250.n.12. Decius cons.475.n.11. Cancer.resolut.cap.15. n.37., e sovra tutto lo stesso sostiene il Card.de Luc. al disc. 17. de renunciat.n.19., ove dimostra così doversi sostenere in sensu veritatis, e s'impegna ad impugnare la decisione della S.Rota Romana, con cui era stato stabilito l'opposto, tali sono le sue parole: Placuit exitus causa, sed nonplucuit via, sive placuit resolutio, sed non placuit ratio, ed indi al n. 20. seggiunse doversi più esattamente offervare la massima da noi stabilita, ove concorrono più motivi, di congruenza, da'quali si deduca quanto. sia stato ben regolato il consiglio della Testatrice, quali motivi, ch'egli riferisce, sono appunto quell'istessi, che si sperimentorno nel nostro caso, in cui si vide, che una madre volle, morendo, gratificare un suo figlio, a cui per lo spazio di 20.anni avea ella fola fomministrato gli alimenti, quell'istesso, che conosceva dell'intutto spogliato de' beni patrimoniali, e privo fin'anche del vitalizio, sicche per vivere li conveniva mendicare, con pregiudizio di quel decoro, a cui l'obligava la propria condizione, ed il chiarore del casato in una Città cospicua, qual'è questa Capitale.

E se tanto si sossiene dalli citati Autori sulla specie del fatto, che i fratelli renunciatari impugnavano il testamento del Genitore, o almeno pretendevano, che l'eredità deserita al fratello rinunciante ex testamento si dovesse a loro benesicio vigore renunciationis, che dovrem dire nel nostro caso, in cui il Dott. Francescantonio coerede pro alia tertia parte con D. Domenico in bareditate matris ex testamento, non solo non impugnò lo stesso testamento, ma in vigore di quello domandò nella Gran. Cor. un prelegato lasciatoli, e la sua terza parte di questo stesso capitale controvertito, per la quale accettazione ebbe per vero essere essinta la rinuncia a suo benesicio satta, e che niun dritto ad egli competesse sopra la terza parte di detto capitale deserita a detto suo fratello ex testamento, colla quale accettazione il sudetto Dott. Francescantonio non sece altro, che esattamente ademi

pire

pire quel tanto, a cui per legge egli era tenuto, poiche essendo egli erede della madre, dovea la di lei disposizione esattamente osservare. Donatarius, in cajus savorem sasta suit renunciatio, cum hares esset matris, non potest impugnere testamentum matris, sed voluntatem illius per aditionem hareditatis visus est acceptare, & ratau habere non obstante renunciatione, L. cum a matre C. de rei vindicat. Arius Pinellin Commentar. ad tit. Cod. de honis matern. p. 3. nu. 82., & sego de Marin. ubi sup. n. 7.

Ne vale il dire, che nell'anno 1718. allora quando produsse l'istanza il Dott. Francescantonio, con cui richiese il preambolo ex testamento pro tertia parte nell'eredità della madre, ed il prelegato en codem zestamento; s'avesse egli riservato le ragioni a suo beneficio rinunciate dagli altri fratelli, e sorelle da rappresentarsi sopra le porzioni delli sudetti Rever, D. Domenico, e Dott. D. Gennaro, fol. 76. Poiche detto Dott.Francescantonio si riservò solamente ie ragioni rinunciate a suo beneficio dagli akri fratelli, e sorelle, cioè dalle tre sorelle Monache, e dal P.D. Matteo, che morì nella Religion Celestina, da rappresentarsi SOPRA LE PORZIONI del R.D. Domenico, e D. Gennaro, come dettano le parole di detta riserva, non già si riservò ragione alcuna, che potea forse egli rappresentare in vigore della sudetta rinuncia sopra la detta terza parte d'arrendamento, deserita a detto D.Domenleo ex eodem testamento; Tanto dettano le parole di detta riserva; ne potea essere altrimente, poiche in altro caso sarebbe stata una protesta contraria facto, mentre nel tempo istesso, che ricercava il Prelegato, e la terza parte dell'eredità ex testamento, averbb' egli impugnato il Testamento medesimo riguardo al capo, in cui si deseriva la terza parte dell'eredità a beficio di suo fratello.

Tanto si è stimato da noi ristettere sull'idea, siccome dicemmo, che susse sulla nell'essere di scrittura l'Istromento di detta decantata donazione, e che la medema satta si susse da colui, che avea l'intiera sa coltà di donare; ma poi accertati, che l'Istromento esibito è una mera cartola, manchevole di sottoscrizione di Mastrodatti, e di Sugello, requisiti essenziali per la legalità d'una scrittura, molto più quando serve per costitutivo del Giudizio, e si presenta in Tribunale d'aliena giurisdizione: ed accertati ancora di essere stata satta detta donazione da chi non avea veruna sacoltà di sarla, molto più ci siamo

confermati nella credenza di nostra ragione.

E tralasciando di sar premura circa la mancanza di sottoscrizzione, e suggello (del che ne averà l'Illustrissimo Monsignor Nunzio queila ragione, che merita) c'inoltriamo a considerare, come il Sacerdote D. Domenico non avesse avuto sacoltà di fare tale donazione, ed a tal sine bisogna riandar colla mente quel tanto di satto abbiamo di sopra trascritto. Dicemmo, che lo stesso D. Domenico nel di primo Febrajo 1668. donò irrevocabiliter inter vivos a D. Gennaro, D. Nicola, e D. Francescantonio suoi fratelli, etiam intuitu Religionis, & ob amorem tutti i suoi averi, ragioni ed azioni, ed eredità presenti, e sutu-

re in amplissima forma, che val quanto dire un anno prima, che ses guisse la donazione, e rinuncia oggi esibita negli atti dagli Attori, sata a benesicio del solo Dott. Francescantonio. Se dunque tanto tempo prima avea da se il mentovato D. Domenico abdicato il dominio de' suoi beni, e l'avea trasserito irrevocabiliter inter vivos a tre suoi fratelli, come potea poi trasserire ad un solo de' medemi il dominio della stessa roba, e privarne gli altri, a' quali antecedentemente si trovava trassuso.

Ne vale il dire, che la sudetta prima donazione su rivocata dallo stefso D.Domenico colla seconda donazione, e per vigore d'un'asserta Procura da lui spedita, stando al Noviziato, ad petendum praam-

bulum patris.

Poiche noi dopo aver reso ben distinte le grazie al nostro Contradittore, li rispondiamo per primo per instantiam: Dunque se su lecito a Di Domenico rivocare in tutto la prima donazione, con tutto che susse irrevocabile inter vivos, a benesicio di tre suoi fratelli, molto più potè egli rivocare la seconda donazione satta a benesicio di un solo, e rivocarla in una menoma parte dell'eredità della madre a se deserita ex testamento post egressum a Religione, ed avvalersi della valuta di quella per soccorrere a'suoi precisi bisogni, ai quali non curava soccorre detto suo fratello donatario per averli attrassato la paga del vitalizio.

E per secondo dandoci carico della stessa opposizione, rispondiamo, che assatto non è vero, che possa rivocarsi la donazione satta da taluno intuitu Religionis ante prosessionem, molto più quando quella è confermata dal giuramento; così rapporta deciso dalla S. Rota Romana

de Marin.to.2.re/olut.cap.196.num.27.ad 44.

E ciò è tanto vero nel caso nostro, in cui si ravvisa, che i Donatari D. Francescantonio, e Gennaro della prima donazione, e non già della seconda fecer'uso, come si raccoglie dal vedersi, che a's. Aprile 1680. ambedue i sudetti fratelli si spedirono il Preambolo ab intestato di D. Nicola altro lor fratello stante renunciatione, & professione facta D. Matthæi, & Joannis Baptistæ Vecchi, quandoche, se mai avesse avuto fermezza la seconda donazione, le porzioni spettantino a'sudetti Religiosi in bæreditate fratris avrebbono dovuto deserirsi al solo Dott. Francescantonio di loro donatario. E lo stesso si raccoglie dal decreto di Preambolo interposto dalla G. C. a'9. dello stesso mese di Aprile, ed anno 1680.con cui sù dichiarato, che le porzioni ereditarie paterne pervenute alli prefati Religiosi ex Testamento spettassero, ed appartenessero in beneficio de' Dottori Francescantonio, e Gennaro in vigore della sostituzione contenuta nel Testamento paterno, quandoche se mai fosse stata valida la seconda donazione, con detto decreto s'averebbe dovuto riservare a beneficio di detto Francescantonio solamente le legitime, che a detti Religiosi, come figli, spettavano in bonis patris.

E molto più sù data a divedere una tal verità 'dallo stesso Francescantonio, quando a 15. Ottobre 1720. comparve nella G.C., e se istanza



re de' vitalizi da lui pagate ad arabedus detti Religiosi cioè a D. Domenico sino all'anno 1680 ed al P. D. Matteo sino all'anno 1707 mentre con tal'atto egli chiaramente dimostrò, che la prima donazione, e non la seconda sosse stata valida, e susisfente, poiche la prima, e non già la seconda era diretta a benesicio di D. Gennaro, il quale come donatario, in virtù della primaera tenuto alla contribuzione della metà de' vitalizi.

Se dunque per legge, e per fatto la prima donazione può riputarsi per valida ed accettata da D. Francescantonio donatario, ne siegue, che la seconda donazione sia dell'intutto caduca, ed annullata, e come tale deve per necessità assolversi la nostra Cliente ab observantia prasenti judicii, che stà unicamente sondato sopra detta seconda donazione; perche poi deducendosi nuova azione in vigore della prima donazione da coloro, che in quella sono compresi, sarà nostro peso ri-

levarci dal carico di tale nuova pretensione.

Anzi, se pure volessimo, anche al presente rilevarci da detto carico, pure potressimo all'impronto dimostrare, che la detta prima donazione, quantunque sosse dell'intutto a benesicio del Dottor Francescantonio, come l'è pro medietate, pure leggendos in essa l'espresso patto di doversi riputare estinta, se mai per qualunque accidente non susse stato permesso ad uno de' donanti durare nella Religione, ne siegue, che vigore passi, seu conditionis apposita debba la medesima riputarsi dell'intutto svanita, statim ac egressius suit donans a Religione. Se è così, qual titolo, o qual dominio può dirsi trassuso agl'Attori in vigore di una sì satta donazione nel caso presente, in cui si vede il donante post egressum a Religione, aver satto acquisto di quella partita ex testamento materno, ch'essi pretendono vendicare, e che da lui su distratta colla scienza, e presenza delli stessi donatari.

Dall'anzidette ragioni adunque stimandosi bastevolmente comprovato, che niun dritto, niuna ragione possano ritrarre gli Attori dal risaputo istromento di donazione, che è quanto ci abbiamo in primo luogo proposto di esaminaro, stimiamo opportuno inoitrarci all'esa ne di

CAPO II.

Che il Giudizio compilato debba riputarsi notoriamete uullo, per non essersi proseguito contro il Rev.Cappellano, ch'è il principale interessato, e quasi possessore di detto capitale, percependone i frutti, e per essersi commesse moltissime nullità, che partitamente in tal luogo ci darem carico esaminare.

D'Icemmo fin da principio, che 'l Giudizio reivindicationis debba diriggersi, e proseguirsi contro colui, ch'è possessore, o quasi del-



la roba che si vuol vendicare. Se dunque così è, vediamo di grazianel caso nostro chi sia il possessore della partita dell'Arrendamento dedotta in giudizio: poiche se possessore quello, che percepisce i frutti secondo l'insegnamenti di Afflitto nella Costituzione circa violenti riarum num. 20. e di Mascard. nella conclus. 1182. e della l. quisquis C.de donat. ne siegue, che malamente sia stato compilato il presente giudizio, con sentirsi la sola Venerabil Sagrestia della Casa Prosessa, quando il possessore è il Rev. D. Liborio Palomba odierno Cappellano, che ne percepisce i frutti.

Ne questo ci si può contradire dagli Attori, mentre se essi hanno domandata la rilassiano della robba una cum frustibus, era precisa necessità di sperimentar talgiudizio contro colui, che i srutti aveva percepiti; e sembra orrore il sentirsi, che la Venerabil Sagrestia avesse dovuto obbligarsi alla restituzione di quei frutti, che non avea ri-

scossi.

Aggiungasi all'anzidetta nullità, che da se sola è bastevole a sar ricredere gl'Attori dal mal impreso giudizio, un considerevole abbaglio da medesimi preso in promovere la risaputa azione; pretendono essi reivindicare il capitale sudetto pervenuto al su D. Domenico in virtù di preambulo, ed intestazione spedita dalla G.C. della Vic. con la solita? clausula salvo jure cujuslibet, che è lo stesso, che pretendere di impugnare l'anzidetto decreto, ed intestazione: Se dunque in virtù di tal clausula, sù la sudetta robba restò radicata la giurisdizione di quel Tribunale, in maniera tale che presso il medemo debba sperimentarsi ogni ragione, che chiunque mai potesse sopra di quella dedurre, al dir di Bertazzolo de claus. claus. 84. num. 4. Puteus decis. Rota diver. 1013. nam. 3. lib. 3. Cons. Carleva. de judiciis disp. 297. sett.3. de Rosa in prax.dec.cap.6. par.1. num. 63. et cap. 13. nu. 59. et. 60. Ove ne addita la ragione, che pur troppo convince con queste parole: Namper expeditionem præambuli, non videtur lis finita coram illo judice, à quo fuit tale præambulum expedit um, et proinde coram eodem jura sua experiri debet quicumque de boris hæreditariis jus habere prætendit: Cum æquum sit, ut per eumdem Judicem retractetur, quod non fuit bene pronunciatum ex l. quod jussit ff.de re judicata. Ne siegue che molto poco avveduti sono stati i nostri Contradittori: Ma fortunato abbaglio per noi, perche gli hà guidati in questo Rev. Tribunale, ove presiedendo la giustizia, e l'equità nella degnissima persona dell' Illustrissimo Monsignor Nunzio, più ch'alrrove ci fa sperare un selicissimo evento.

Ne qui stimiamo tralasciare di ponere sotto la considerazione di esso Illustrissimo Monsignor Nunzio l'altra nullità similmente occorsa nella tessitura del processo, non senza pregiudizio del Rev. Cappellano, e molto più dell'anima del desonto testatore, col sequestro satto dell'accenata partita sol. 20. etia quoad frustus, dopo essersi impartito il termine nella causa sol. 12. senza aversi in quello riservata il Giudice la sacoltà di sar sequestro in decursu judicii. Quando dalla rinomata leg-

ge five pars C. de délation. e dal sup fignificante de appellat. espressamente prescrives, che fine pars, sive integra déletio data sur it eousque Judicis officium conquiescat, donce dati temporis dessure rint curricule. E da tali disposizioni sortita n'è la prattica inveterata di tutti i Tribunali di non poter sar sequestro pendente termino, quando non sù riserbata in desione illius, also scriver di Rosa in prax. decretor.

p.1. in prima instantia cap.6. num. 16. et 56.

Crebbero oltremodo le nullità di tal processo dal vedersi, che dopo effere stato ammesso al giudizio il Dottor D. Tomaso Candido siglio, ed erede del su D. Girolamo prediletto insieme con tutta la sua famiglia al godimento di detta Cappellania, con riceversi la procura fol. 42; ed una sua istanza fol. 68., con cui disse di nullità del processo, e richiese esser intesa ex integro, e dopo vedesi proseguito, e terminato il giudizio, senza mai sentirlo, con tuttoche per parte della nostra principale sempre si susse sistanza doversi sentire tanto d. mag. Candido, quanto il Rev. Cappellano, questi per l'interesse presente, e quello per l'

E pur è ben noto, che offerendosi Contradittore un terzo in judicio, quale in esso rappresenti principale, e positivo interesse, debbia precisamente sentirsi cap. veniens il 2. et ibi Innoc. et Canonisse extra de testib. Joseph Schettin. tradide tertio veniente ad causam in praiad. num. 56. ex l. principaliter, seu principaliorem la 2. C. de liberal,

caus. Rovit.decis.1. num.9.

interesse principale.

Ora stimiamo opportuno assumere il peso anche di dimostrare quanto sia strana l'altra parte della petizion degli Attori, che si restringe a non domandar soltanto la rilassazion del capitale, ma ben'anche il rimborzo de' frutti percepiti : con ricordarli folamente cio che disponesi dall'Imperador Giustiniano nel S.si quis a non Domino instit. de acquir.rer.domin., ove si stabilisce così: Si quis à non Domino, quem Dominum esse crediderit, bona fide fundum emerit, vel ex donatione, aliaque qualibet justa causa, equò bona fide acceperit, naturali ratione placuit, fructus quos percepit, ejus esse, et ideo si postea Dominus supervenerit, et fundum vindicet, distis frustibus ab co consumptis agere non potest. Ed uniforme à tal disposizione è il testo nella l'qui scit S.præteren ff.de usur. Se dunque non può dubitarsi, che la Venerabil Sagrestia à e per essa il Rev. Cappellano sia possessive di buona sede di tal capitale; ne può contendersi, che i frutti da quello. percepiti sano stati consumati, ed erogati nella celebrazione de sacrisici prescritti da D.Giambattista Candido, come possono do nandar gli Attori restituzione di frutti ad onta di queste sì chiare disposizioni, che positivamente glie lo proibiscono.

Fin qui ci abbiam dato l'onore di supplicare l'Illustrissimo Monsignor Nunzio con termini di soda ragione, al presente stimiamo regolare le restanti preghiere con termini di congruenza, di equità, e di politica, quali nell'animo de'Giudici supremi devono sare la massima impressione; ed a tale oggetto sacciamo presente ad esso Illustris. Mon-

signore, che tal partita di Arrendamento oggi dedotta negli atti pervenne alla Venerabile Sagressia della Casa Prosessa dal Reverendo D. Giambattista Candido, chi ne sece acquisto da Giuseppe Jannoccaro colla famigerata cautela della cessione del jus luendi, colla quale cautela secondo lo stile inveterato di questo Regno dovendosi riputare estinta, ed abolita ogni ipoteca, ed azione, che sopra detta partita chiunque altro v'avesse potuto rappresentare, e che per malizia, o trascuraggine avesse tralasciato di sarla descrivere ne' libri del Real Patrimonio, stimasi perciò suor di dubbio, che ogni ragione, ogni dritto, che potesse unque mai rappresentare sopra l'anzidetta partita d' Arrendamento il quondam Dott. Francescantonio, in vigore della sudetta decantata donazione, avendo egli maliziosamente omesso di far notare tal sua pretensione nella margine della medema partita, si debba credere per intutto derogata, ed estinta, ed altro dritto non li rimanga, se non aggire contro l'eredità di colui, che sece acquisto del prezzo della medesima.

E per intelligenza di quanto abbiamo di sopra proposto, credesi necessario spiegar con thiarezza in che modo addivengono le compre d'Arrendamento previa cessione juris suendi, e come con tal cautela rimangano estinte tutte l'ipoteghe, ed azzioni, che altri sopra di quelle rappresentassero, e non apparissero descritte ne' libri del Real Patrimonio.

Tuttigli Arrendamenti, che per altro non sono, che vere gabelle, fin del principio delle loro imposizioni si trovorno nel pieno dominio della Regia Corte, quale per suoi bisogni da tempo in tempo si ha quelle vendute, generalmente però in tutte le vendite trovasi appo-🗽 , e riservato il patto di ricomprare a heneficio della stessa Regia Corte, ed acciò si sapessero quali sussero stati i primi acquirenti delle partite di detti Arrendamenti, ed in che quantità sossero interessati, e successivamente affin di sapersi come le medesime da uno passassero ad un'altro, ed a' quali vincoli, sostituzioni, ipoteghe fussero soggette, ed onnossie, si sono sormati sin da principio quei libri pubblici; che diconsidel Real Patrimonio, dove gli acquisti, e le cessioni, e gli obblighi di ciascheduna partita distintamente descritti si veggono. E tanto siè adoperato con soprassino consiglio, acciò volendo taluno attendere alla compra di qualche partita, possa riconoscere in detti libri, se colui, che n'è il possessore, abbia facoltà di liberamente distrarla, ed ove non vi riconosce notato nessumo vincolo, o iroteca, possa liberamente contrattare, senza timore di essere unquemai inquietato da taluno, il quale rappresentando ragione, non abbia curato di farla notare.

Trovandosi dunque in tal guisa situati i libri d'Arrendamento, volendo raluno attendere alla compra di qualche partita, dopo aver riconosciuto in detti libri, che il possessiore di quella possa liberamente disponerne, si sa cedere dalla Regia Corte il patto di ricomprare, ed indi exercendo tale passum reemendi (ch'è appunto quello, che oggi di-

cesi jui tuendi) ricompra dal possessore quella partita, e con sal atto il compratore subentrando nelle ragioni della Regia Corte, ritiene la partita libera da ogni vincolo, ed ipotega, le quali tutte s' intendono trassisse, e restano salve contro del venditore, a benesicio di chi s'è introitato il prezzo dalla medema.

Tanto generalmente si prattica, e tanto è bastevole a dare il colmo di sicurezza a tutti coloro, che attendono a simili compre, in guisa che non può desiderarsi cautela maggiore; se tanto poi non sarà bastevole ad afficurare la Venerabile Sagrestia nostra cliente dalla strana pretensione de'Contradittori; sarem costretti a sperimentare ad un punto due stranissimi avvenimenti. Il primo, che gli eredi del quond, Dott.Francescantonio nostri Contradittori abbiano da conseguir premio dalla frode usata dal di loro antenato in non sar descrivere 'nella margine di detti libri qualunque si fosse stata la sua pretensione in vigore di detta rinuncia, per circunducere, come di già son rimasti circondotti tutti coloro, che, credendo libera la partita, hanno con sicurezza atteso alla compra della medesima; Ed il secondo, che servirà quella causa, quando mai sarà decisa a lor savore, del che sian lontani gli auguri, per norma, ed incentivo a promovere lo sconvolgimento della quiete del nostro Regno, che per molti secoli così si è sostenuta, e si sostiene; Poiche dandosi luogo a si satti ricorsi, chi mai può star sicuro dall'incursioni di ostinatissime liti, liti che non potè prevedere, e che per lo più sono promosse con contratti simulati, poi-. che se sossero stati veri, non avrebbero essi trascurati di farli notare in detti libri,per cautela, e norma de'successori; e molto meno sarebbe stato questo attrassato dal quondam Dottor Francescantonio, quale. era appieno consapevole di tal cautela, perche Dottore Napoletano, e sù pienamente informato della disposizion della madre à savore di D.Domenico: dell'intestazione, ch'egli riportò, com'erede della terza parte di detta partita, del possesso, che n'ebbe per anni quattro, e della vendita, che ne fece à Jannoccaro. Se tanto egli seppe, e tacque, deve credersi per necessità, o ch'egli riputò estinta, siccome l'è la sudetta donazione, o che volle stare nascosto, per sorprender con inganno chiunque sosse stato il compratore di detta partita.

Ma buon per noi, che una tal causa abbia à decidersi da un Giudice di sì alta intelligenza, e virtù, che sà ben distinguere l'astrui frodi, e circonduzioni con darli il ben dovuto compenso, e può regolare le sue decisioni, non già con facoltà pedanea, addetta alle superstizioni legali, ma con giurisdizione suprema, e Pretoria, congiungendo insieme il giusto l'onesto, l'equo, ed il riguardo del bene pubblico. Se tanto l'è, possiamo presagirci sicuro, selice avvenimento della presente causa, poiche, come può credersi altrimenti, ove la nostra ragione, oltre l'essere riconosciuta da un Giudice di sì alto intendimento, trovasi assistita dallo stile di giudicare di Tribunali anche di suprema autorità, i quali specialmente, ove è occorsa la cautela del jus luendi, sempre han preservato i compratori da ogni molestia di chi

che

che sia; che non abbis usaspia necessaria di linguere di la procare che lunque si sossessimo addurre infiniti esempi digiudicitude se S.C.; Tan green additare foi tanto delle più recensioni quella fortita nell' and 1724.3 pro del Monte dell' Illustre Famiglia Carasa contro il min Divicoto Guglielmo a relazione del degnissimo Regio Consi-II Maggiocco prefio lo Scrivano Davino. Como su su a asta asta un Danietto finora, fembracido à noi aver bastevolmente comprovatorper manto ha permeffo la noltra debbolezza, che gli Attori non abbia nin modo Acono compruovato quei due estremi, che necessariamentericercant nel dedotto Giudizio reivindicationis, cioè del domiliten para gentis, e del possesso ex parte Rei conventi, perche abbiam dimoltrato, (per quanto tocca al dominio) che l' Istromento didonazione de 20. Febrajo 1669., d'onde essi soltanto ritraggo. le loro ragione, rimase nullo, ed abolito subito che usci D. Domeniço dalla Religione, per effere allora mancata quella causa finale per vui s'indusse a donare: per non essersi adempita la condizione apposta coll'attrasso della paga del vitalizio dall'anno 1680. finche visse: perche la cennata rinuncia, quantosivoglia amplissima, non potè comprendere la fudetta partita deserita a Di Domenico post egressam Religione expereditate matris ex testamento: qual testamento su liggiavo dallo stesso D. Francescantonio, ed avuto per rato, con riceveril il Riglegato, e l'altra terza parte dell'eredità in vigor del medesimos perchetta stessa rinuncia sù fatta a non babente fatultatem, renuncianiistante che trovavasi prima fatta ad altri una consimil rishuncia, e perciò, come nulla sù dallo stesso Renunciatario riputata, il quale giamai di quella fece usomentre visse, e s'avvalse sempre delfa prima donazione, la quale per il patto resolutivo, che contiene, non può dar giovamento alla pretension dell'Attore: E per fine per esfersi compilato il Giudizio con varie nulfità, e fra l'altre senza sentirsi il Rev. Cappellano vero possessore: e per la mancanza di Giurisdizione, stante la clausola salvo jure cujustibet : e per tutti que motivi di congruenza, e che riguardano il bene publico, e risultano dalla caute, la del jus luendi. Stimiamo perciò senza meno, che la decta Venesabile Sagrestia abbia ad essere assoluta ab impetis, e rimborzata di 13 quelle spese, che nel presente Giudizio indebitamente è stata costretta erogare.

Catera suppleant, &c.

Napoli 28. Gennaro 1740.

Nunziante Canonico Visconti.

1977 435